

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-755 del 09/02/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SOMMITA' ARGINALE E SCARPATA ESTERNA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME RONCO E FIUMI UNITI, PER RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA ECOLOGICA E PAESAGGISTICA AD USO CICLOVIA PUBBLICA, IN COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE: MONTI TONINA - PROCEDIMENTO RA23T0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-774 del 08/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno nove FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SOMMITA' ARGINALE
E SCARPATA ESTERNA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME RONCO E FIUMI UNITI,
PER RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA ECOLOGICA E PAESAGGISTICA AD USO
CICLOVIA PUBBLICA, IN COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE: MONTI TONINA -
PROCEDIMENTO RA23T0003.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 30/01/2023, con protocollo n. PG/2023/16105, integrata con pg 21015 del 06/02/2023, con pg 83201 del 11/05/2023, con pg 97167 del 05/06/2023 con pg 200927 del 27/11/2023, con pg 208261 del 07/12/2023, con cui la sig. Monti Tonina, C.F. MNTTNN37A70F097W, residente a Ravenna in via 56 Martiri n. 76, ha richiesto la concessione per l'occupazione di aree demaniali in sommità arginale e scarpata esterna in destra idraulica dei Fiumi Ronco e Fiumi Uniti, per riqualificazione naturalistica ecologica e paesaggistica ad uso ciclovia pubblica. Le aree sono individuate al catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 126 - mappale 57, Foglio 156 - mappale 31, foglio 157 - mappali 16 e 68.

Sono consentiti l'utilizzo delle tre rampe, il completamento della rampa parzialmente esistente e la realizzazione della rampa da costruire come sotto riportato:

Rampe da monte a valle	ubicazione	realizzazione	localizzazione catastale nel Comune di Ravenna, sezione Ravenna

1	esterno argine	parzialmente esistente	foglio 157 mappale 16 fronte mappale 431
2	esterno argine	esistente	foglio 156 mappale 31, fronte foglio 158 mappale 503
3	esterno argine	da realizzare	foglio 126 mappale 57, fronte foglio 158 mappale 505

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.38 del 15/02/2023, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 20/12/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/216196, ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 4235 del 15/12/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae prot. 20660 del 03/02/2023, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/17523 del 29/01/2024;

DATO ATTO, altresì, che l'richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 06/02/2023, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 25/01/2024, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. è esonerata dal pagamento del canone ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione

della Giunta Regionale n. 895/2007, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, in quanto trattasi di Progetto Urbanistico di "Approvazione PUA - Valorizzazione Naturalistica Parco Fluviale dei due Fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in Via Cinquantasei Martiri" del Comune di Ravenna;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2041;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a Monti Tonina, C.F. MNTTNN37A70F097W, residente a Ravenna in via 56 Martiri n. 76, la concessione per l'occupazione di aree demaniali in sommità arginale e scarpata esterna in destra idraulica dei Fiumi Ronco e Fiumi Uniti, per riqualificazione naturalistica ecologica e paesaggistica ad uso ciclovia pubblica. Le aree sono individuate al catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 126 - mappale 57, Foglio 156 - mappale 31, foglio 157 - mappali 16 e 68.

Sono consentiti l'utilizzo delle tre rampe, il completamento della rampa parzialmente esistente e

la realizzazione della rampa da costruire come sotto riportato:

Rampe da monte a valle	ubicazione	realizzazione	localizzazione catastale nel Comune di Ravenna, sezione Ravenna
1	esterno argine	parzialmente esistente	foglio 157 mappale 16 fronte mappale 431
2	esterno argine	esistente	foglio 156 mappale 31, fronte foglio 158 mappale 503
3	esterno argine	da realizzare	foglio 126 mappale 57, fronte foglio 158 mappale 505

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2041;
3. di fissare il deposito cauzionale in €. 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. l'esonero del canone ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, in quanto trattasi di Progetto Urbanistico di "Approvazione PUA - Valorizzazione Naturalistica Parco Fluviale dei due Fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in Via Cinquantasei Maritiri" del Comune di Ravenna;
5. di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico det. n.4235 del 15/12/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 20/12/2023;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi

- connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 11. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 12. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 14. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Monti Tonina, C.F. MNTTNN37A70F097W, residente a Ravenna in via 56 Martiri n. 76 - pratica RA23T0003.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali in sommità arginale e scarpata esterna in destra idraulica dei Fiumi Ronco e Fiumi Uniti, per riqualificazione naturalistica ecologica e paesaggistica ad uso ciclovia pubblica. Le aree sono individuate al catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 126 - mappale 57, Foglio 156 - mappale 31, foglio 157 - mappali 16 e 68.

Sono consentiti l'utilizzo delle tre rampe, il completamento della rampa parzialmente esistente e la realizzazione della rampa da costruire come sotto riportato:

Rampe da monte a valle	ubicazione	realizzazioni	localizzazione catastale nel Comune di Ravenna, sezione Ravenna
1	esterno argine	parzialmente esistente	foglio 157 mappale 16 fronte mappale 431
2	esterno argine	esistente	foglio 156 mappale 31, fronte foglio 158 mappale 503
3	esterno argine	da realizzare	foglio 126 mappale 57, fronte foglio 158 mappale 505

Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2041.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, in quanto trattasi di Progetto Urbanistico di "Approvazione PUA - Valorizzazione Naturalistica Parco Fluviale dei due Fiumi Madonna dell'Albero - AVN6 in Via Cinquantasei Maritiri" del Comune di Ravenna;.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€250,00**.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere

trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 4235 del 15/12/2023 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- L'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ravenna all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC.*
- Il collegamento della ciclovia alla pubblica viabilità di via cella verrà realizzato attraverso impianto semaforico, secondo quanto indicato nella Tavola RICHIESTA DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI PER REALIZZAZIONE TRATTO DI CICLOVIA LUNGOFIUME datata 04/12/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. n. 86241 del 07/12/2023, e parte integrante e sostanziale del presente atto, escludendo la possibilità di realizzare un passaggio in golenia e su rampe interne all'argine;*
- Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti al transito del tratto oggetto della presente concessione sono a carico del richiedente, che è responsabile di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza della circolazione e dei lavori, compresa la prevenzione degli infortuni;*
- Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente,*

ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;

- Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette a concessione e nelle aree demaniali circostanti ritenute interferenti per la circolazione, di cui all'art. 29 del Codice della Strada. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;

- Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

- Le ripe arginali laterali alla ciclovia e sue rampe sono considerate pertinenze di esercizio ai sensi dell'articolo 24 del Codice della strada. È pertanto a carico del richiedente la manutenzione delle ripe, sia che si trovino sopra che sotto la ciclovia, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della strada, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla ciclovia;

- Le sedi della ciclovia saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per

effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;

- L'intorno di ogni incrocio, tra ogni tipo di viabilità pubblica e la ciclovia soggetta alla presente concessione, individuabile in pianta sull'impronta del rilevato arginale, è considerata a tutti gli effetti pertinenza d'esercizio della strada bianca stessa;

- L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al richiedente, salvo quanto disposto dal Codice della Strada. Spetta pure al richiedente determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni, e disporre le occorrenti limitazioni o inibizioni al transito che si rendessero necessarie in relazione allo stato delle arginature, dei manufatti e delle condizioni di piena del corso d'acqua, nonché la vigilanza relativa al corretto uso della ciclovia;

- Sul terreno demaniale e sui manufatti sovrastanti è vietata, senza l'autorizzazione del Servizio concedente, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;

- Nella ciclovia soggetta alla presente concessione è ammesso il solo transito di cicli e pedoni. Non sarà consentito il transito ai quadrupedi da sella e veicoli a motore, salvo per i mezzi di vigilanza e manutenzione delle opere idrauliche, per l'esercizio delle concessioni demaniali e le attività di polizia idraulica, di soccorso e protezione civile. È in ogni caso vietato, in presenza di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito nelle sommità arginali; il richiedente è responsabile che tale transito non si verifichi nelle suddette condizioni;

- Sarà a cura e spese del richiedente predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Ravenna, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal richiedente. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al richiedente e a

cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Sarà dunque il richiedente che adotterà le disposizioni relative alla limitazione o interdizione della circolazione sulla ciclovia oggetto di concessione, in relazione allo stato delle arginature e alle condizioni di piena dei corsi d'acqua;

- Il completamento della rampa parzialmente esistente e la realizzazione della nuova rampa saranno integralmente a cura e spese del soggetto come indicato e identificato al n. 1 della Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, e dovranno avvenire a regola d'arte, con riporto di terreno vegetale, debitamente ammorsato alla scarpata esterna dell'argine e al piano campagna; è fatto espresso divieto di realizzare le rampe in scavo sull'argine stesso e/o utilizzando macerie o materiale di risulta;

- Il richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dal piede della rampa verso la proprietà privata, al fine di garantire il transito dei mezzi dell'Agenzia;

- Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede; è espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare

quelli derivanti da carenze manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;

- Saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente gli eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del passaggio, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza;

- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta alla presente concessione;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);

- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it*
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in

pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.